



IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE
N. 93558/2013

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 917 / 2016

Responsabile del procedimento: PIZZATO MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER "L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA (90 GIORNI) DI DUE CABINE PREFABBRICATE CON STRUTTURA IN METALLO E PARETI SANDWICH COIBENTANTI, PER DEPOSITO DI FITOFARMACI" IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. DITTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ACLI SAN BIAGIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. RE PAOLO (ID. 827)

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10, in particolare l’art. 45 sexies di delega, alle province inserite nell’elenco degli enti idonei, delle competenze regionali in materia di paesaggio;
- ii. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 146 che definisce il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche (di seguito D.Lgs. 42/2004);
- iii. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

visti:

- i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto, in particolare l'art. 29 comma 5, ai sensi del quale nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iv. il decreto n. 2015/2 del 27/02/2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo all'attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” all'ing. Andrea Menin;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione n. 15 del 25/02/2014 la Giunta provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a) il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il pian. Massimo Pizzato come responsabile del procedimento;
 - c) il termine di 105 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'istanza presentata in data 10/11/2015, acquisita al prot. Cm. n. 92469, con la quale la ditta Società cooperativa Agricola ACLI San Biagio Legale rappresentante sig. Re Paolo ha chiesto il

rilascio dell'autorizzazione per la modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico, per "l'installazione temporanea (90 giorni) di due cabine prefabbricate con struttura in metallo e pareti sandwich coibentanti, per deposito di fitofarmaci" in Via Pio X, 12 in comune di Fossalta di Portogruaro, e contraddistinto al catasto al fg. 8 - mapp. 320 - sub 8, su progetto a firma dell' arch. Loris Collauzzo con studio in comune di Fossalta di Portogruaro;

dato atto che il Responsabile del Procedimento, urb. Massimo Pizzato, con nota del 27/01/2016, n. prot. prov. 6530, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

verificato che la domanda è completa della documentazione prevista dal DPCM 12.12.2005;

rilevato che le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza della fascia di rispetto del corso d'acqua, denominato "roggia Lugugnana" e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 142 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004;

preso atto che il responsabile del procedimento ha fatto proprio l'esito della relazione tecnica illustrativa redatta in data 18/11/2015 dal collaboratore all'istruttoria, arch. Mario Fletzer dipendente presso il servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, esprimendo, in ottemperanza all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, compatibilmente con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, parere favorevole all'intervento in oggetto;

considerato che la relazione tecnica illustrativa congiuntamente alla proposta di provvedimento sono stati trasmessi con nota prot. 6530 alla competente Soprintendenza, che le ha ricevute in data 28/01/2016;

atteso che la competente soprintendenza non si è espressa, nei termini di legge;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 141 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, 36 giorni oltre i termini pubblicati sul sito della Città metropolitana alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>, in quanto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 29 Ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", si è reso necessario un chiarimento circa le competenze in materia urbanistica e paesaggistica della Città metropolitana, giunto con nota della Regione Veneto del 26.01.2016 prot. C.M. 6152;

determina

- 1) di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica alla ditta "Società cooperativa Agricola ACLI San Biagio" Legale rappresentante sig. Re Paolo, per quanto concerne il vincolo relativo al bene

paesaggistico individuato, per "l'installazione temporanea (90 giorni) di due cabine prefabbricate con struttura in metallo e pareti sandwich coibentanti, per deposito di fitofarmaci" in Via Pio X, 12 in Comune di Fossalta di Portogruaro, e contraddistinto al catasto al fg. 8 - mapp. 320 - sub 8;

- 2) che il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio da rilasciarsi dal comune, ai sensi del co.4 dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e non dà titolo alcuno all'esecuzione degli interventi;
- 3) che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché ulteriori provvedimenti autorizzatori, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento;
- 4) che la presente autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida cinque anni a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non dipenda da circostanze imputabili all'interessato, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 83 del 31 maggio 2014. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
- 5) di inviare la presente autorizzazione a:
 - a) Società cooperativa Agricola ACLI San Biagio Legale rappresentante sig. Re Paolo;
 - b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per belle arti e paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
 - c) Comune di Fossalta di Portogruaro;
- 6) che copia degli elaborati previsti dal progetto, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, siano conservati in unica copia agli atti dell'ufficio - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente